ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO

Art. 23

Patentino per la vendita dei generi di monopolio

Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione puo' consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi. L'autorizzazione e' effettuata a mezzo di patentino. La rivendita ordinaria piu' vicina al locale cui e' concesso il patentino rifornisce quest'ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1958, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
Estremi	Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-dei-servizi-di-distribuzione-e-vendita-dei-generi-di/art-23-patentino-per-la-vendita-dei-generi-di-monopolio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it